



CI:8.2 2011 / 136.3
N-1893 / 2022

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VIA**

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E MODIFICA IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI BRA (RIF. AIA 1124).
PROPONENTE: BRA SERVIZI S.R.L., C.SO MONVISO N. 25, 12042 – BRA.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E RILASCIO
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.
CON MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 08.10.2020, con prot. n. 56412, presentata alla Provincia di Cuneo, da parte dell'Amministratore Unico della ditta BRA SERVIZI S.r.l., con sede legale e operativa in Bra, C.so Monviso n. 25, intesa ad ottenere pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 23 e seg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R. 40/98 e s.m.i., e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 07.08.2019 avente oggetto: *“D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di ampliamento e modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti, sito nel Comune di Bra. Proponente: BRA SERVIZI S.r.l., C.so Monviso n. 25, 12042 - Bra. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale”* era stato rilasciato un giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.
- con nota prot. n. 58022 del 14.10.2020 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 09 ottobre 2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Con nota prot. n. 65647 del 16.11.2020 la Provincia aveva fatto richiesta alla ditta di regolarizzare l'istanza depositata come richiesto rispettivamente dal Settore Provinciale Tutela del Territorio, con nota prot. n. 62920 del 04.11.2020, e dal Comune di Bra, con nota prot. di ric. n. 65387 del 16.11.2020. La ditta BRA SERVIZI S.r.l., con nota prot. di ric. n. 67307 del 23.11.2020, aveva provveduto a dare debito riscontro alle suddette note.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 26 novembre 2020, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nelle seguenti categorie progettuali della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 5 dell'allegato A2 - operazione D9;
 - n. 29 dell'Allegato B2 - operazione D13 rifiuti non pericolosi;
 - n. 32 bis dell'Allegato B2 - operazioni D13 e D14 rifiuti pericolosi.
- Il progetto originario, datato ottobre 2020, consisteva nell'ampliamento dell'attività IPPC già autorizzata con richiesta in particolare, di poter destinare un capannone di nuova realizzazione (denominato capannone F) ad attività di gestione rifiuti. Negli interni di tale capannone viene richiesto di:
 1. effettuare ricondizionamento e disassemblaggio di rifiuti contaminati da amianto o da fibre artificiali vetrose eseguito in area di bonifica. Attività da eseguirsi nel capannone F con realizzazione di locale di bonifica appositamente accessoriato (operazione D14);
 2. installare un nuovo trituratore per riduzione volumetrica;
 3. effettuare accorpamento e miscelazione (operazione D13-R12) rifiuti non pericolosi e pericolosi, con individuazione di specifici gruppi omogenei finalizzati ad ottimizzare la gestione considerando la destinazione finale;
 4. effettuare miscelazione in deroga per rifiuti solidi pericolosi (operazione D13-D12);
 5. aumentare la quantità totale annua autorizzata in ingresso per i rifiuti pericolosi;
 6. effettuare attività di inertizzazione di fanghi e polveri mediante stabilizzazione con appositi reagenti (operazione D09).
- Agli atti della Provincia risulta depositata la documentazione progettuale indicata nell'**Allegato 8** - parte integrante del presente provvedimento- con l'elenco dettagliato della succitata documentazione, variata e modificata nel corso del presente iter procedurale.

- In data 12 febbraio 2021 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 12834 del 01.03.2021. Con la medesima nota era stato integrato nella procedura autorizzativa lo SPRESAL dell'ASLCN2 affinché potesse valutare se le previsioni progettuali della ditta, in merito alla gestione di rifiuti contenenti amianto, fossero coerenti con la normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori.
- Con nota prot. n. 23970 del 15.04.2021, la Provincia ha provveduto a trasmettere la nota prot. ric. n. 21815 del 07.04.2021 di SPRESAL affinché il proponente potesse dare debito riscontro alle richieste dello stesso entro i termini stabiliti.
- In data 03.05.2021 con prot. n. 28200, la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta. L'ufficio VIA provinciale aveva tempestivamente provveduto a pubblicare gli elaborati depositati, in data 06.05.2021.
- Con nota prot. n. 36367 del 07.06.2021 era stata rilevata la necessità di integrare nel procedimento, quale soggetto interessato, la società TECNOEDIL S.p.A in qualità di gestore della pubblica fognatura nella quale la ditta proponente risulta recapitare il proprio scarico.

In data 11 giugno 2021 era stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi la cui conclusione era stata esplicitata con nota di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., relativamente alle seguenti istanze (prot. n. 39703 del 23.06.2021):

- A. richiesta n. 3: installazione nel capannone F di un nuovo trituratore per la riduzione volumetrica, con le modalità di utilizzo indicate;
- B. richiesta n. 4: accorpamento e miscelazione (D13 e R12) rifiuti pericolosi e non pericolosi con individuazione di gruppi omogenei finalizzati ad ottimizzare la gestione considerando la destinazione finale;
- C. richiesta n. 5: miscelazione in deroga;
- D. richiesta n. 6: inertizzazione di fanghi e polveri mediante stabilizzazione con appositi reagenti (operazione D9) in quanto le integrazioni fornite per il comparto ciclo di lavorazione dei rifiuti non sono esaustive, anzi, in molti aspetti salienti del processo, la ditta non ha preso in considerazione le obiezioni sollevate in prima conferenza. (...).

Con la medesima nota si procedeva altresì alla richiesta di atti integrativi, ai fini del proseguimento dell'iter relativamente ai punti n. 1 e 2 dell'istanza di modifica sostanziale di AIA.

- Con nota provinciale prot. n. 45627 del 20.07.2021, si prendeva atto delle osservazioni ai motivi ostativi formulate da parte del proponente con prot. ric. n. 42476 del 06.07.2021 con le quali il medesimo rinunciava a proseguire nella richiesta n. 6 relativa ad inertizzazione dei fanghi e polveri mediante stabilizzazione con appositi reagenti (operazione D9) chiedendo nel contempo *“di rispondere compiutamente alle criticità sollevate nel corso della conferenza di servizi (Omissis) presentando idonea e completa documentazione integrativa”*.
- Con nota prot. ric. n. 56886 del 16.09.2021 il proponente aveva presentato la documentazione integrativa richiesta, tempestivamente pubblicata sul sito web, da parte dell'ufficio VIA in data 21.09.2021.
- In data 09 novembre 2021 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi la cui conclusione è stata esplicitata, con nota prot. n. 71618 del 24.11.2021, di comunicazione motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., in merito alle istanze di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e di miscelazione dei rifiuti in deroga.
- Nella medesima nota si era dato atto che, nel corso della riunione anzidetta, erano emersi i presupposti per il proseguimento dell'iter autorizzativo in merito alla realizzazione del nuovo impianto di triturazione e all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi e non pericolosi in accorpamento.

- Al fine di acquisire i chiarimenti e le revisioni progettuali necessarie ed in accoglimento della richiesta di sospensione della procedura formulata dalla ditta proponente, l'iter procedurale relativo a tali aspetti era stato sospeso.

Si riporta la conclusione della Conferenza di Servizi del 09 novembre 2021:

- a) *“non vi sono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alle istanze relative al trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed alla miscelazione dei rifiuti in deroga;*
- b) *vi sono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alle istanze relative al nuovo impianto di triturazione e all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi e non pericolosi in accorpamento, previa acquisizione dei chiarimenti e delle revisioni esposti.”*

Il Presidente chiude la Conferenza di Servizi con esito negativo relativamente alle istanze inoltrate per le operazioni di cui alla lettera a); si procede con la sospensione dell'iter autorizzativo relativamente alla parte indicata alla lettera b).”

- Con nota prot. n. 75585 del 14.12.2021, a fronte delle osservazioni ai motivi ostantivi pervenute da parte del proponente in data 07.12.2021 con prot. ric. n. 74635, la Provincia comunicava quanto nel seguito riassunto:

“(…)

- in relazione al trattamento di bonifica dei rifiuti contenenti amianto, la ditta si impegna a fare proprie le richieste formulate dall'ASL CN2, facendo venir meno le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento ostantivo. Pertanto l'iter può proseguire, rinviando al competente Servizio dell'ASL CN2 il parere su quanto argomentato dal proponente, fermo restando che deve essere dato altresì debito riscontro alle richieste formulate dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;

- per quanto riguarda le miscele in deroga, la ditta chiede di voler “implementare tutti i nuovi progetti facenti ancora parte dell'istanza”, ma nel fornire riscontro, fatta eccezione per la definizione di un luogo di miscelazione deputato e caratterizzato da n. 4 cassoni a tenuta e da una capacità di trattamento pari a 40 mc, non risponde in alcun modo alle criticità sollevate e, per alcuni aspetti, conferma le intenzioni aziendali che sono state oggetto di puntuali richieste di chiarimenti e di integrazioni (c.f.r. allegati relazione istruttoria provinciale e parere tecnico Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo).

Pertanto, pur evidenziando la carenza di cui sopra, si ritiene di poter accogliere la richiesta di integrare debitamente la documentazione e dare continuità all'iter autorizzativo anche per il trattamento di miscelazione in deroga, fermo restando che le richieste formulate in esito alle conferenze di servizi, devono trovare riscontro puntuale nella documentazione integrativa: (…)”

- Con prot. ric. n. 9714 del 15.02.2022, il proponente inviava l'Aggiornamento del Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo.
- Con nota prot. di ric. n. 11539 del 22.02.2022, il proponente presentava ulteriore documentazione relativa ai chiarimenti ed alle revisioni progettuali richiesti.
- Con nota prot. n. 13565 del 03.03.2022, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa denominata “Integrazioni – Febbraio 2022” oggetto di richiesta di secretazione da parte del proponente in quanto contenente argomentazioni riguardanti l'Allegato C, oggetto di segreto commerciale strategico aziendale.
Con la medesima nota, la Provincia ha provveduto altresì ad integrare nel procedimento la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in qualità di soggetto interessato ai fini della procedura sul trattamento dei rifiuti contenenti amianto.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati nel febbraio 2022 ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 30 marzo 2022 è stata convocata e si è svolta la terza riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie:

1. Parere della **Provincia di Cuneo** formulato sulla base del parere espresso dal **Settore Tutela del Territorio** di cui alla nota prot. ric. n. 22309 del 06.04.2022 (**Allegato n. 1**), nel quale si ritiene necessaria ulteriore documentazione progettuale, coerente con le richieste di adeguamento indicate nella succitata nota.
 2. Parere espresso in Conferenza di Servizi dal **Dirigente Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte** che, data l'assenza di una norma giuridica e di un metodo analitico specifici circa il trattamento di rifiuti contenenti amianto, ritiene necessario procedere con un quesito al Ministero della Transizione Ecologica ed all'ISPRA, al fine di avere un avallo ministeriale per poter proseguire l'iter, nonché disporre di un univoco riferimento a livello regionale e nazionale.
 3. Parere favorevole da parte del **Comune di Bra** previa acquisizione di integrazioni, come specificato nella nota prot. ric. n. 20907 del 31.03.2021 (**Allegato n. 2**). Con nota prot. ric. n. 18762 del 24.03.2022, il Comune di Bra aveva fatto pervenire una dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo. Nella medesima faceva riferimento alla pratica edilizia agli atti dello Sportello Unico Edilizia. (**Allegato n. 3**)
 4. Parere favorevole dell'**ASLCN2**, di cui alla nota prot. ric. n. 21577 del 04.04.2022, purché siano chiariti gli elementi emersi in Conferenza di Servizi (**Allegato n. 4**).
- Nel corso della Conferenza si è altresì dato atto delle comunicazioni intervenute tra il proponente e l'Amministrazione comunale in merito ad aspetti urbanistici:
 - con nota prot. n. 14730 dell'08.03.2022, la ditta Bra Servizi S.r.l. ha comunicato i temi approfonditi con l'amministrazione comunale in merito ad aspetti urbanistici;
 - con nota prot. n. 16670 del 16.03.2022, la Provincia ha dato riscontro alle intenzioni formulate dal proponente con la suddetta nota: *"la procedura di VIA ha la finalità di individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un intervento sul contesto ambientale interferito. Nello svolgimento dell'attività normativa ed amministrativa, un progetto definitivo, presentato in allegato all'istanza di VIA, può subire variazioni, in recepimento delle osservazioni formulate dai soggetti interessati alla procedura o su iniziativa del proponente medesimo. Tali modifiche saranno oggetto di valutazione specifica da parte dei soggetti interessati nel corso del presente iter; si conferma quindi che non sarà necessario avviare nuovo procedimento."*
 - In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 - Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. n. 22389 del 06.04.2022 - **Allegato n. 5**) dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che:
 - a) per quanto riguarda la lavorazione dell'amianto, la Provincia resta in attesa della proposta di sperimentazione che verrà condivisa con ARPA e Regione, per poi essere sottoposta al Ministero della Transizione Ecologica e ISPRA dalla Regione Piemonte;
 - b) per quanto riguarda le istanze relative al nuovo impianto di triturazione e all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi e non pericolosi in accorpamento, risultano esserci i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio di AIA, previa acquisizione dei chiarimenti e delle revisioni esposti;
 - c) per quanto riguarda la miscelazione dei rifiuti in deroga, vi sono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio di AIA, previa acquisizione della documentazione e delle tabelle coerenti con i criteri esposti;
 - d) per quanto riguarda la miscelazione dei rifiuti non in deroga, si richiama l'applicazione delle BAT conclusions, le prescrizioni e le condizioni dette e, pertanto, la necessità da parte
- [COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1823 DEL 10/11/2022.](#)
documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 10/01/2023.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dell'azienda di adottare delle omologhe comprensive di tutti gli aspetti ritenuti opportuni da parte degli Organi tecnici.

- In esito alla necessità dell'ennesima integrazione atti, evidenziata durante la succitata Conferenza di Servizi del 30.03.2022, la Provincia ha provveduto con nota prot. n. 24786 del 20.04.2022, a formalizzare la richiesta alla ditta BRA SERVIZI S.r.l., al fine di poter predisporre il provvedimento di compatibilità ambientale.
- Con nota prot. di ric. n. 31972 del 23.05.2022 e successiva nota di precisazioni, prot. ric. n. 33879 del 30.05.2022, il proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta con la suddetta nota.
- Con nota prot. n. 35708 dell'08.06.2022 sono stati pubblicati sul sito web della Provincia gli elaborati integrativi denominati "Integrazioni – Maggio 2022".
- Con nota prot. di ric. n. 38273 del 21.06.2022, il proponente ha presentato alla Provincia, ulteriori precisazioni in merito alla Documentazione integrativa chiesta in sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2022.
- Con nota prot. n. 40673 dell'01.07.2022 sono stati pubblicati sul sito web della Provincia gli elaborati integrativi denominati "Integrazioni – Giugno 2022".
- I soggetti interessati alla presente procedura, visti e valutati gli ulteriori atti integrativi, hanno espresso nuovamente le proprie osservazioni/prescrizioni di competenza; risultano pervenuti i seguenti contributi dei quali si riporta sinteticamente la conclusione:
 - A. con nota prot. ric. n. 44187 del 19.07.2022 - **Allegato n. 6 - ARPA Piemonte** esprime nuovamente *"l'impossibilità di pronunciarsi nei riguardi al progetto di ampliamento di cui alla presente istruttoria tranne che per l'attività di disassemblaggio e ricondizionamento dei rifiuti contenenti amianto, gli elementi forniti nella documentazione non consentono infatti di valutare compiutamente le modifiche richieste e pertanto si attende la rivisitazione delle modifiche proposte.*
In merito al riesame BATc Conclusions si rimanda per una disamina completa ed esauriente all'aggiornamento della valutazione di allineamento condotta in riferimento alle integrazioni richieste con la presente al progetto di modifica sostanziale";
 - B. Con nota prot. ric. n. 44123 del 19.07.2022 - **Allegato n. 7 - ASLCN2** presenta osservazioni in merito alla procedura amianto e fibre artificiali vetrose dichiarando di non poter erogare *"la prestazione volta alla certificazione della restituibilità di ambienti bonificati nel contesto della struttura della Bra Servizi oggetto della Valutazione d'Impatto Ambientale, poiché esso non rientra nel campo di applicabilità del DM 6/9/1994."*
- In conclusione, sulla base dell'istruttoria complessiva sul progetto originario così come integrato, visti i pareri pervenuti nel corso dell'iter, emerge che vi siano i **presupposti per l'espressione del Giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento e modifica dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi**, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale nel seguito esplicitata, necessaria per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle contenute negli **Allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7** e nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (**Allegato A**):

Condizione ambientale ANTE OPERAM in riferimento alla lavorazione Amianto e FAV

- a) **Tutti i rifiuti derivanti dall'attività di che trattasi dovranno essere classificati pericolosi** in quanto, allo stato attuale, non vi sono le condizioni per stabilire con quali modalità il rifiuto, derivante dalle operazioni di ricondizionamento, possa essere certificato privo di amianto. Tale classificazione è motivata dal fatto che, i metodi analitici proposti nel corso dell'iter autorizzativo (panno e nastro adesivo con metodo a strappo), non sono stati ritenuti validi dalla Struttura complessa di ARPA Piemonte ed inoltre perché l'adozione di una procedura alternativa, tesa a rinviare alla certificazione del Servizio SPRESAL l'assenza di fibre, non è stata ritenuta accoglibile dal medesimo servizio.

Ottemperanza della condizione:

L'inizio delle operazioni di disassemblaggio rifiuti contenenti amianto e FAV è subordinato alla **revisione della procedura operativa giugno 2022**, al fine di renderla conforme alle disposizioni del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda le modalità di verifica dell'assenza di amianto e FAV.

L'ottemperanza delle condizioni dovrà essere dimostrata, tramite comunicazione al Settore provinciale Tutela del Territorio, prima dell'inizio lavori; tale comunicazione dovrà dare atto dei pareri favorevoli dell'Arpa Piemonte e dell'ASLCN2.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Decreto N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 12 febbraio 2021, dell'11 giugno 2021, del 09 novembre 2021 e del 30 marzo 2022 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 30 marzo 2022 e dei successivi approfondimenti, si ritiene che **sussistano i presupposti di compatibilità ambientale** in merito al **progetto di ampliamento e modifica dell'impianto di gestione rifiuti**

pericolosi e non pericolosi, nello specifico con riferimento all'installazione nel capannone F di un nuovo trituratore per la riduzione volumetrica; alla miscelazione non in deroga; alla miscelazioni in deroga; all'incremento dei quantitativi in ingresso di rifiuti pericolosi ed alla lavorazione Amianto e FAV, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di cui alla succitata **lettera a)** necessaria per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle contenute negli **Allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7**, nonché di quelle indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**).

Dato atto che la documentazione inerente gli aspetti interlocutori avvenuti nel corso della procedura è disponibile agli atti dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento e modifica dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Bra (rif. AIA 1124) presentato da parte della Ditta Bra Servizi S.r.l., C.so Monviso n. 25, 12042 – Bra. La costruzione ed esercizio delle opere di ampliamento e modifica dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi non comporta pertanto un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente già attualmente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità, subordinatamente al rispetto della **condizione ambientale di cui alla lettera a)** necessaria per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle contenute negli **Allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7**, nonché di quelle indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**).
2. **DI AUTORIZZARE** la Ditta Bra Servizi S.r.l., C.so Monviso n. 25, 12042 – Bra, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio delle opere relative al progetto di ampliamento e modifica dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Bra (rif. AIA 1124).
3. **DI APPROVARE il progetto definitivo**, così come modificato ed integrato dal proponente nel corso del presente iter, nella versione definitiva di cui agli elaborati tecnici forniti per il rilascio dell'atto Autorizzatorio Integrato Ambientale - Allegato A.
4. **DI VINCOLARE** l'autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al **rispetto della prescrizione** - necessaria per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi - **indicata alla lettera a)** delle premesse, nonché di quelle contenute negli **Allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7**, nonché di quelle indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**), in premessa indicate, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento.
5. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della condizione ambientale, indicata **alla lettera a)** delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
6. **DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti** ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 12 febbraio 2021, dell'11 giugno 2021, del 09 novembre 2021 e del 30 marzo 2022 e successivi approfondimenti, **così come riportati negli Allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7**, in premessa indicati.
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITA** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, finalizzata all'esercizio dell'attività, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. **DI DARE ATTO** del parere favorevole, previa acquisizione di integrazioni, espresso in Conferenza di Servizi da parte del Comune di Bra (nota prot. n. 20907 del 31.03.2021 - **Allegato n. 2**) in premessa richiamato.
9. **DI RINVIARE** ad atti successivi di competenza del Comune di Bra, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA a seguito della notifica del presente provvedimento, l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistico – edilizia.
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 2, 6, 7 e 9 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
13. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
14. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro 5 anni**.
Decorsa l'efficacia temporale del presente provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
15. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
17. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – nota prot. ric. n. 22309 del 06.04.2022 del Settore Tutela del Territorio;
- ALLEGATO 2 e 3 – nota prot. ric. n. 20907 del 31.03.2021 e nota prot. ric. n. 18762 del 24.03.2022 del Comune di Bra;
- ALLEGATO 4 e 7 – nota prot. ric. n. 21577 del 04.04.2022 e nota prot. ric. n. 44123 del 19.07.2022 dell'ASLCN2;

- ALLEGATO 5 e 6 – nota prot. n. 22389 del 06.04.2022 e nota prot. ric. n. 44187 del 19.07.2022 di ARPA.
- ALLEGATO 8 – Elenco elaborati progettuali.
- ALLEGATO A - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Risso Alessandro